Allegato E) al Rep. 124854/23282

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "PRISMI S.P.A.".

Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Modena.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) produzione e commercializzazione di applicazioni e sistemi informatici e telematici, di servizi di

accesso internet, web ed information design;

b) strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica;

c) hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di vario genere;

d) realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner, e quant'altro;

e) gestione e invio di DEM, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti, enti pubblici;

f) la fornitura di servizi connessi alla progettazione, installazione e gestione di sistemi informativi e informatici, nonché la produzione, la riparazione e la commercializzazione di elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche per

l'ufficio e di sistemi di telecomunicazione;

g) l'assistenza tecnica ai programmi forniti, i servizi e la consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione ed alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di titoli multimediali, di videogiochi, di prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto;

h) l'attività editoriale in genere, l'attività di redazione, elaborazione, commercializzazione di prodotti e spazi pubblicitari, di comunicazioni commerciali e di informazioni in genere diffusi su base informatica e non, distribuiti attraverso qualsiasi canale commerciale e, in formato elettronico, anche attraverso internet;

i) l'organizzazione e la gestione di corsi per l'apprendimento, l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, di marketing, pubblicitari, promozionali e di servizi in genere per qualsiasi esigenza legati alla diffusione ed allo sviluppo dell'immagine e del prestigio della propria attività e dei propri prodotti;

j) realizzazione, consulenze e formazione di ricerche

di mercato, studi statistici, analisi di marketing, studio dell'immagine, produzione, commercializzazione ed installazione di software relativi a tali ambiti;

k) sviluppo delle attività sopra menzionate attraverso programmi di affiliazione commerciale (franchising), nel ruolo di franchisor;

l) produzione e distribuzione, per conto proprio o di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, inclusa la promozione di affari in qualità di agente o procacciatore d'affari, di prodotti e servizi in ambito digital e fintech;

m) agenzia pubblicitaria creativa, in proprio e/o affidandosi a centri specializzati; acquisto e/o affitto e/o rivendita di spazi pubblicitari (anche conto terzi), assunzione di incarichi per la vendita di spazi pubblicitari su stampa, tv, affissioni, sponsorizzazioni e altri mezzi di comunicazione anche elettronici, anche in permuta di beni o di servizi; effettuazione di attività di sponsorizzazioni in genere, campagne pubblicitarie mediante pubbliche affissioni, conduzione e organizzazione di eventi in ogni luogo ed in ogni forma, singola o da associata; attività di produzione e stampa di informative pubblicitarie;

n) l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione e la conseguente vendita e/o noleggio ad aziende clienti di software e/o soluzioni informatiche che consentano le attività di commercio elettronico di beni e/o servizi; le correlate attività di ideazione e gestione cataloghi prodotti, progettazione e gestione di strumenti e servizi di c.d. customer care, tracciamento spedizioni, gestione resi, gestione reclami; le correlate attività di ideazione ed esecuzione di strategie commerciali per conto terzi multicanale (canali fisici e digitali).

o) servizi di raccolta, analisi, elaborazione e gestione di big data in ambito digital e fintech;

p) fornitura di servizi di informazione commerciale e valutazione del merito creditizio di aziende non quotate con l'utilizzo di strumenti software altamente innovativi;

q) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

r) gestione di servizi informatici, amministrativi e di elaborazione dati;

s) assistenza alle imprese per la costituzione, l'avvio e la gestione di start-up innovative (dl 179/2012) e pmi innovative (dl 3/2015).

ha formattato: Non Evidenziato

ha formattato: Italiano (Italia)

La Società, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere , con svolgimento di attività di coordinamento tecnico, amministrativo, contabile e finanziario delle società partecipate ~~aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio~~.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette), ed è diviso in numero 12.778.157 (dodicimilionisettecentosettantottomilacentocinquantasette) azioni prive del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod.

civ..

A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo dell'attività; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie

di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dall'Assemblea dei soci o, se successiva, dell'ultima Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "PRISMI 2015 - 2023 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art.

ha formattato: Italiano (Italia)

2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà

comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PRISMI 2015 - 2023 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 febbraio 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire,

a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora l'interesse della Società lo esiga e/o (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonchè di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di

opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società.

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonchè il numero degli strumenti finanziari al servizio della

conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonchè ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente

alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di euro 30.000.000 (trentamilioni).

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonchè per adempiere alle formalità necessarie affinchè tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra

per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della

relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 luglio 2017, ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria dell'8 febbraio 2017, l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato di importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari ad Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 luglio

2017, ha altresì deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria dell'8 febbraio 2017, di assegnare gratuitamente n. 172.600 (centosettantaduemilaseicento) warrant i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria di compendio di nuova emissione Primi Sui Motori avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari ad Euro 345.200 (trecentoquarantacinquemiladuecento) incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 345.200 (trecentoquarantacinquemiladuecento) comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale del Consiglio di Amministrazione.

In parziale esecuzione della delega attribuita al

Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 27 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: (A) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, anche in più tranches, a pagamento per massimi euro 4.981.764,48 (quattromilioninovecentottantunomilasettecentosessantaquattro virgola quarantotto) comprensivi di sovrapprezzo - di cui: euro 4.017.552 (quattromilionidiciassettemilacinquecentocinquantadue) riferiti all'aumento di capitale sociale; ed euro 964.212,48 (novecentosessantaquattromiladuecentododici virgola quarantotto) riferiti al sovrapprezzo - mediante emissione di massime n. 4.017.552 (quattromilionidiciassettemilacinquecentocinquantadue) nuove azioni ordinarie, senza espressione del valore nominale, godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione; da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie Prismi S.p.A. e ai titolari di obbligazioni convertibili "PRISMI 2015-2023", e che saranno negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A.; (B) di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti all'aumento di capitale di cui al precedente punto sia pari ad euro 1,24 (uno virgola ventiquattro), di cui euro 0,24 (zero virgola ventiquattro) a titolo di sovrapprezzo; (C) di assegnare di n. 1 (uno) diritto di opzione per ogni azione posseduta e di assegnare n. 400 (quattrocento) diritti di opzione ogni obbligazione convertibile "PRISMI 2015-2023 Obbligazioni Convertibili" posseduta, stabilendo pertanto che ogni n. 8 (otto) diritti di opzione posseduti potranno essere sottoscritte n. 3 (tre) nuove azioni ordinarie; (D) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, precisandosi che le azioni eventualmente non collocate entro il suddetto termine, o, comunque, entro il diverso termine, antecedente quello sopra indicato, che fosse determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, rientreranno nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio futuro della delega conferita dall'Assemblea

Straordinaria dell'8 febbraio 2017 e a quella data non ancora esercitata.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 27 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: (A) di emettere massimi n. 14.731.028 (quattordicimilionisettecentotrentunomilaventotto) Warrant denominati "Warrant Prismi 2018-2020" da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti, ai sottoscrittori di azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale di cui all'odierna delibera, e ai titolari di obbligazioni convertibili PRISMI 2015-2023 di Prismi S.p.A.; (B) di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 10.017.099,04 (diecimilionidiciassettemilanovantanove virgola zero quattro), mediante emissione in via scindibile di massime n. 7.365.514 (settemilionitrecentosessantacinquemilacinquecentoquattordici) azioni di compendio, godimento regolare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant

Prismi 2018-2020" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, alle seguenti condizioni:

- il prezzo di esercizio dei Warrant per ciascun periodo di esercizio è fissato come segue: (i) euro 1,24 (uno virgola ventiquattro) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio; (ii) euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio.

In data 22 novembre 2018, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant entro il giorno 22 novembre 2022, per un importo massimo di nominali euro 250.000 (duecentocinquantamila), mediante emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse

e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

L'assemblea straordinaria in data 7 maggio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 8.164.721,60 (ottomilionicentosessantaquattromilasettecentoventuno virgola sessanta), di cui euro 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) a titolo di valore nominale ed euro 3.061.770,60 (tremilionisessantunomilasettecentosettanta virgola sessanta) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 5.102.951 (cinquemilionicentoduemilanovecentocinquantuno) azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 20182022" nel rapporto di n. 1 (una) azione in ragione di ogni n. 2 (due) Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 maggio 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Art. 6 - Riduzione del capitale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Art. 9 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma

realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle Società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa

Italiana S.p.A..

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento),

75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

Art. 9 bis - Identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ~~e~~o degli obbligazionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero ~~e al tipo~~ di azioni e di obbligazioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta ~~ad~~a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da ~~soli~~solo o insieme ad altri azionisti, la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF almeno ~~l'1,25% (uno~~l'0,5% (zero virgola ~~venticinque~~cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria~~ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile~~, da comprovare con il deposito di idonea

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

certificazione. ~~Salvo~~Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

~~La richiesta di identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci e/o degli obbligazionisti, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti e degli obbligazionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.~~

~~La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme vigenti e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva degli istanti. I dati ricevuti sono a~~

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Barrato

~~messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.~~

Si applicano, per richiamo volontario, le disposizioni dettate dall'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti in materia di identificazione degli azionisti.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui la società rientri nella definizione di emittenti azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che in determinati casi l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in più convocazioni dandone indicazione nell'avviso di convocazione. In questo caso, per l'assemblea in prima, seconda e terza convocazione,

troveranno applicazione le maggioranze stabilite dalla normativa pro tempore vigente, sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che per quanto riguarda il quorum deliberativo.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei

quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. ~~La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato~~Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle

negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli

azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 13 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e

deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Operazioni con parti correlate

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

14.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti

esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.4 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C..

L'organo amministrativo può nominare direttori,

direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione

sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere e trasmettere documenti.

Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti

di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile e dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto

nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il

rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per

l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 20 - Compensi degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 21 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste

dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono ~~risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.~~

~~Art.~~essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'oggetto sociale.

Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste

nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti

almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno

presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla

successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da una Società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF (abrogato dall'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ma applicabile ai sensi di tale norma sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti) come successivamente integrato e modificato.

Art. 24 - Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 25 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 27 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di Società per

Azioni.

Firmato: Reggiani Alessandro

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO